



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Centro polivalente comunale P.zza Libertà n. 3 Toscanella Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

AVVISO PUBBLICO

PER LA REVISIONE SEMESTRALE DELLA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

(periodo domande dal 05/03/2024 al 02/09/2024)

Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 185 in data 03/12/2019 ed in esecuzione della determinazione del Responsabile del 3° Settore;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 6 in data 27/01/2015 e n. 43 in data 31/03/2015 di recepimento del "Nuovo Isee" ai sensi del DPCM 159/2013 e la deliberazione di G.C. n. 90 in data 09/06/2016 di recepimento delle modifiche apportate dalla L. 89/2016;

Ai sensi del vigente Regolamento Unico Alloggi ERP approvato con deliberazione di CC n. 61 in data 30/11/2020 s.m.i., in esecuzione della determinazione del Responsabile del 3° settore del mese di Agosto 2024,

si informa che la graduatoria aperta per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Dozza è in fase di revisione periodica semestrale, pertanto

LE DOMANDE DI ALLOGGIO E.R.P. DEVONO PERTANTO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL:

02 SETTEMBRE 2024

I cittadini interessati devono presentare domanda scritta al Comune di Dozza, sul modulo appositamente predisposto, **entro e non oltre le ore 13,15 del giorno 02 SETTEMBRE 2024** secondo i termini e le modalità contenute nel presente Avviso Pubblico.

La vigente graduatoria sarà aggiornata con le domande nel frattempo presentate e le integrazioni richieste e/o promosse d'Ufficio.

Ai sensi della L.R. n. 24/01 e s.m.i., delle deliberazioni della Giunta RER n. 613 del 02/05/2018 e dell'Assemblea Legislativa n. 154 del 06/06/2018, e del vigente Regolamento Unico ERP, approvato con delibera C.C. n. 61 del 30/11/2020, possono presentare domanda coloro che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti **REQUISITI DI ACCESSO:**

a) CITTADINANZA

- a.1) essere cittadino italiano;
- a.2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea (*con indicazione dello Stato*);
- a.3) essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.Lgs. 06/02/2007, n. 30, titolare di diritto di soggiorno;
- a.4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (oppure inserito in percorso di politiche

attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti);

b) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

b.1) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni *(con indicazione della data in cui risulta la residenza/attività lavorativa nel territorio regionale e l'indicazione del Comune)*;

b.2) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di DOZZA *(con indicazione della Via e n° civico)*;

b.3) di essere iscritto all'AIRE del Comune di Dozza e di avere avuto la residenza anagrafica nell'ambito territoriale della regione Emilia Romagna per almeno 3 anni, anche non consecutivi;

c) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

c.1) che i componenti il nucleo familiare avente diritto NON RISULTANO TITOLARI, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio OVUNQUE UBICATO (sia in territorio nazionale che estero) e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) i componenti il nucleo non devono mai aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

d.2) i componenti il nucleo non devono mai aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

In entrambe le ipotesi di cui ai punti d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO

e.1) possesso di un reddito del nucleo, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e ss. mm. e integr., in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), non superiore ai seguenti importi:

- Valore I.S.E.E. ordinario non superiore a € 17.428,46;
- Patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad € 35.560,00;

come previsto dalla Determinazione Dirigenziale del Servizio Qualità urbana e politiche abitative n. 12898 del 07/07/2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento ex art. 15 comma 2 della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, secondo gli indici Istat del triennio maggio 2018 - maggio 2021".

1. CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA:

A) CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO

La situazione di disagio abitativo deve essere specificatamente documentata e accertata da parte dell'Autorità competente ed esistere da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione delle successive condizioni A.3, A.5 e A.6 sotto elencate. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai successivi **punti A.1, A.2, e A.4, e A.7**, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso, alla data della domanda, di un **contratto di affitto regolarmente registrato da almeno 2 anni relativo all'alloggio** (o allo spazio impropriamente adibito ad alloggio) **o risiedere nell'alloggio** (o nello spazio impropriamente adibito come tale) **da almeno 2 anni**.

A.1. Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione intendendosi per tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni.

Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria**Punti 3**

A.2. Sistemazione in alloggio certificato da competente Servizio dell'AUSL come "alloggio antighienico" (così come previsto dal Regolamento comunale di Igiene) (è obbligatorio allegare la relativa documentazione) secondo la seguente classificazione di antighienicità:

- mediocre **Punti 0,5**
- cattivo **Punti 1**
- pessimo **Punti 1,5**

In caso di assegnazione di alloggio conseguente al riconoscimento di tale condizione il Comune dovrà dare comunicazione al competente Ufficio dell'A.S.L. che ha certificato l'antighienicità stessa.

L'antighienicità e il relativo punteggio possono essere riconosciuti solo nel caso in cui l'alloggio non sia già stato certificato come antighienico in precedenza. Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione di antighienicità è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra Graduatoria. L'antighienicità dell'alloggio (individuato attraverso gli estremi catastali) può inoltre essere riconosciuta solo nel caso in cui essa sia stata certificata dall'AUSL in epoca precedente sia a un eventuale provvedimento di sfratto sia alla richiesta di saldo degli eventuali canoni pregressi da parte del proprietario dell'alloggio.

A.3. Richiedente con sistemazione precaria (concordata o procurata con/o dall'Amministrazione Comunale, con/o dagli enti pubblici competenti o da altri soggetti ed enti in accordo o in convenzione con essi) che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria o extragiudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto, da verbale di conciliazione giudiziaria da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda e/o dalla data dell'ultimo aggiornamento.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale **Punti 3**

A.4. Sottodimensionamento dell'alloggio.

Il grado di sottodimensionamento dell'alloggio si valuta con riferimento ai seguenti parametri abitativi minimi, definiti in funzione della Superficie complessiva (Sc) dell'alloggio e del numero dei componenti il nucleo familiare (abitanti) tenendo conto delle seguenti Superfici minime per abitante, fissate dal Decreto 5 Luglio 1975 del Ministero della Sanità:

- 1 abitante 28 mq..... **Punti 1**
- 2 abitanti 38 mq..... **Punti 2**
- 3 abitanti 42 mq..... **Punti 2**
- 4 abitanti 56 mq..... **Punti 2**
- 5 abitanti 66 mq..... **Punti 2**
- 6 abitanti 76 mq..... **Punti 2**
- 7 abitanti 86 mq..... **Punti 2**
- per ogni abitante successivo ulteriori 10 mq..... **Punti 2**

La Superficie complessiva (Sc) dell'alloggio è pari alla Superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% della Superficie non residenziale (Snr), ovvero: $Sc = Su + 0,60 \times Snr$.

Per Superficie utile abitabile (Su) si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi. Per il calcolo della Superficie non residenziale (Snr) si computano unicamente le superfici di pavimento di logge, balconi, autorimesse e cantine indicate nelle planimetrie catastali e a servizio esclusivo dell'alloggio.

Ai fini della valutazione del grado di sottodimensionamento dell'alloggio non si computano nel nucleo familiare i minori di età inferiore a 14 anni.

Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto A.4. le condizioni di sotto-dimensionamento dell'alloggio devono esistere da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

A.5. Richiedente che debba rilasciare l'abitazione a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria o extragiudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, o occupazione abusiva di immobile a seguito di fallimento, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale **Punti 4**

A.6. Alloggio inadeguato per la presenza di barriere architettoniche che determinano grave e irrisolvibile compromissione della autonomia motoria di uno dei componenti del nucleo debitamente documentata da certificazione medica. Sulla base della certificazione medica, il punteggio viene assegnato previa valutazione del livello di **visitabilità** dell'alloggio e di **accessibilità** degli spazi esterni (e delle eventuali parti comuni), effettuata ai sensi della L. 13/89 e del

D.M. 236/89 e s.m.i., con riferimento ai seguenti criteri:

- spazi esterni (ed eventuali parti comuni) accessibili ma alloggio non visitabile..... **Punti 1**
- spazi esterni (ed eventuali parti comuni) non accessibili ma alloggio visitabile**Punti 1,5**
- spazi esterni (ed eventuali parti comuni) non accessibili e alloggio non visitabile..... **Punti 2**

Per **accessibilità** degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria (es. deambulanti su sedia a ruote) o sensoriale, di raggiungere l'edificio e la porta di entrata dell'alloggio in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per **visitabilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria (es. deambulanti su sedia a ruote) o sensoriale, di entrare nell'alloggio, accedere agli spazi di relazione (soggiorno o pranzo) e ad almeno un servizio igienico dell'alloggio in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

La valutazione deve risultare da una Relazione sottoscritta da tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni specifiche previste dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89 e s.m.i. riguardanti l'accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) e la visitabilità degli alloggi. Le condizioni di cui ai punti A.1. e A.2., A.3. e A.6. non sono rispettivamente cumulabili fra loro. La condizione di cui al punto A.3 non è cumulabile con le altre condizioni di tipo A. – Disagio Abitativo.

B) CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

In relazione alla condizione economica del nucleo sono esclusi dalla valutazione coloro che dichiarano ISE zero o che hanno una somma dei redditi IRPEF o IRAP inferiore al canone di locazione pagato al momento della domanda, perché la domanda è considerata incongrua, fatte salve le seguenti eccezioni:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;
- il caso sia relazionato dai servizi sociali in modo specifico;
- la domanda sia supportata da idonea documentazione attestante l'intervento economico fornito dai familiari e/o altre realtà pubbliche e/o private, comprensiva degli esiti dei controlli e delle verifiche di cui agli artt. 11 e 13 del vigente Regolamento Unico ERP.

Per la valutazione del disagio economico si utilizzano i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e ss. mm. e integr., e successive modifiche ed integrazioni nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.

B.1. Entità dell'ISEE.

La valutazione dell'entità dell'ISEE del nucleo e la relativa attribuzione del punteggio si effettua applicando la seguente formula: $\text{Punteggio} = 4 - (\text{ISEE} / 3.000)$;

Il punteggio viene attribuito considerando i soli primi tre decimali dopo la virgola (con troncamento).

In caso di ISEE pari o superiore ad € 12.000,00 il punteggio non viene assegnato**Punti da 4 a 0**

B.2. Incidenza del canone di locazione (con contratto regolarmente registrato) sull'entità dell'ISE riferito all'anno di presentazione della domanda. Il punteggio è assegnato in base ai seguenti criteri:

- incidenza del canone sul reddito superiore al 35% e fino al 50%, gradualmente in base alla seguente equazione: $\text{punteggio} = 2 + ((\text{incidenza canone} - 35) / 15 \times 2)$ **Punti da 2 a 3,90**
- incidenza del canone sul reddito superiore al 50% o in caso di ISE pari a zero (fatto salvo quanto previsto all'art. 9 p.to 4): punteggio = 4 punti**Punti 4**

Il punteggio non viene assegnato nel caso di provvedimenti di sfratto per morosità di cui ai precedenti punti A.5. e A.6.. Il punteggio relativo al punto B.2. è concesso solo nel caso in cui il concorrente abbia avuto l'assegnazione di un punteggio in relazione al punto B.1.

C) CONDIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

C.1. Nucleo familiare composto da quattro unità ed oltre di cui due minori.....Punti 1

C.2. Nucleo familiare composto da un solo adulto e uno o più minori a carico, anche in affidamento:

C.2.1. con un minore a carico.....**Punti 3**

C.2.2. con due minori a carico.....**Punti 4**

C.2.3. con più di due minori a carico**Punti 5**

Gli stessi punteggi vengono attribuiti anche in presenza di figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti.

Non si procede all'attribuzione del punteggio se – oltre all'adulto con uno o più minori a carico (o figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti) – nel nucleo familiare anagrafico di provenienza sono presenti ospiti, o coabitanti esterni al nucleo stesso, non legati da vincoli di parentela. Tale condizione dovrà essere autocertificata dall'adulto richiedente e verificata sia in sede di attribuzione del punteggio sia prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio.

C.3. Nucleo familiare composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni e che non svolgano alcuna attività lavorativa:

C.3.1. per ogni componente di oltre 65 anni **Punti 1,5**

C.3.2. per ogni componente di oltre 75 anni **Punti 2**

C.4. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 65 anni riconosciute non autosufficienti sulla base di certificati rilasciati dalle competenti autorità (UVG ex art. 5 L.R. 5 del 3/2/94) **Punti 2**

C.5. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone diversamente abili come da certificato rilasciato da Ausl e/o Inail. Come da Regolamento, si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

C.5.1. una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 ed inferiore al 100%; il punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:

Punteggio: $0,5 + (1,5 \times \text{percentuale diminuzione permanente capacità lavorativa})$

Es. diminuzione del 75%: Punteggio = $0,5 + (1,5 \times 0,75) = 1,625$. .

..... **Punti da 1,5 a 2**

C.5.2. una condizione di disabilità in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle normative vigenti;

..... **Punti 2**

C.5.3. una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% **Punti 3**

C.5.4. una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con titolarità di accompagnamento riconosciuta ai sensi dell'art. 17 L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 **Punti 4**

C.6. Nucleo familiare, come definito ai commi 3 e 4 dell'art. 24 della L.R. 24/01, con anzianità di formazione anagrafica non superiore a cinque anni alla data di presentazione della domanda a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età. **Punti 2**

D) ALTRE CONDIZIONI

D.1. E' attribuito un punteggio per ciascun anno intero di residenza o attività lavorativa da parte di chi presenta la domanda nel Comune di Dozza. Residenza o attività lavorativa da parte di chi presenta la domanda nel Comune di Dozza dal gg/mm/aa **Punti 0,30 per ogni anno – fino ad un massimo di 3 punti**

D.2. Nucleo familiare di cittadini italiani rientrati in Italia a seguito del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 2, comma 2 lettere a) e b) e all'art 4, comma 1 Legge Regionale 3/2006 **Punti 1**

E) CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE

E.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del vigente Regolamento, in fase d'istruttoria, può essere attribuito un punteggio (fino a 3 punti solo per interi) ai nuclei familiari che si trovino in situazione di disagio sociale e siano sostenuti dai Servizi Socio-sanitari. L'attribuzione di tale punteggio avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta specifica di attribuzione da parte dei Servizi Socio-sanitari, accompagnato dal relativo progetto di sostegno. Qualora i Servizi Socio-Sanitari accertino, nell'ambito della valutazione, che il nucleo da loro seguito non abbia aderito ad alcun progetto professionale/sociale preferendo rimanere in uno stato di bisogno e di sostegno economico, in sede istruttoria si apportano decurtazioni – fino a 3 punti solo per interi – al punteggio attribuibile nel caso di piena adesione del nucleo al progetto professionale/sociale. Il punteggio minimo attribuibile al nucleo che si trovi in situazione di disagio sociale non può comunque risultare, al netto delle decurtazioni, inferiore a zero punti. **Punti da 0 a 3 punti (solo per interi)**

2. MODULISTICA E LA CONSEGNA DELLE DOMANDE

La domanda di alloggio E.R.P. deve essere presentata, per iscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Dozza in distribuzione presso:

- Servizi alla persona, Comune di Dozza, Via XX Settembre n. 37, Dozza (tel. 0542 678351 1 - 2)
- il presente Avviso e modulo di domanda sono disponibili anche sul sito del Comune di Dozza: www.comune.dozza.bo.it

La domanda, debitamente compilata da ciascun richiedente con riferimento a sé e al proprio nucleo familiare è una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in cui il sottoscrittore attesta, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in condizioni di disagio abitativo, di disagio economico, ecc. e si impegna a produrre idonea documentazione per quanto riguarda i requisiti in essa dichiarati.

La domanda, corredata da copia dei documenti richiesti, deve essere consegnata **entro e non oltre le ore 13,15 del giorno 02/09/2024**, in una delle seguenti modalità:

- **tramite PEC** (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: comune.dozza@cert.provincia.bo.it con allegato la copia del documento di riconoscimento in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda, *oppure*
- **tramite posta elettronica alla mail:** info@comune.dozza.bo.it con allegato la copia del documento di riconoscimento in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda, *oppure*
- **PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE TELEFONICAMENTE AL N. 0542 678351 int. 1 -2, presso i Servizi alla persona del Comune di Dozza**, Via XX Settembre n. 37, Dozza, nelle seguenti giornate ed orari: dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 13,00, sabato chiuso; in data 02/09/2024 dalle ore 8,30 alle ore 13,15.

La sottoscrizione della domanda va apposta davanti al funzionario; se viene consegnata da una terza persona o spedita per posta occorre allegare alla domanda una fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Le domande inviate tramite il servizio postale saranno ritenute valide se spedite con raccomandata R/R entro il 02/09/2024 e pervenute al Comune di Dozza, Via XX Settembre n. 37, 40060, Dozza, entro il 07/09/2024.

Alla domanda, devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegati i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE e attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del DPCM 159/2013 e s. m. e i., in corso di validità;

Se richiedente **non residente nel Comune di Dozza**:

- Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attività svolta contenente data di inizio attività lavorativa, contratto di lavoro, ultima busta paga, oppure copia dell'attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa, qualora il richiedente svolga lavoro autonomo.

Se cittadino non comunitario:

- Permesso di soggiorno con validità almeno biennale o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE;
- Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attività svolta, contratto di lavoro, ultima busta paga oppure copia dell'attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa, qualora il richiedente svolga lavoro autonomo.

Per l'attribuzione del relativo punteggio devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia del provvedimento di omologazione di separazione consensuale o del provvedimento di separazione giudiziale passata in giudicato;
- Certificato di invalidità attestante la percentuale di invalidità riconosciuta;
- Documentazione che attesti la situazione di disagio abitativo in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali o da altri soggetti;

- Certificazione che attesti la superficie complessiva dell'alloggio;
- Dichiarazione rilasciata dall'Azienda USL che attesti l'anti - igienicità dell'alloggio;
- Copia del verbale di conciliazione giudiziaria da cui si evinca l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
- Copia dell'ordinanza di sgombero dell'alloggio;
- Copia del provvedimento giudiziale di rilascio dell'alloggio nei confronti di occupanti senza titolo;
- Copia della sentenza passata in giudicato da cui si evinca l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
- Relazione sottoscritta da tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni specifiche previste dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89 e s.m.i. riguardanti l'accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) e la visitabilità degli alloggi e relativa certificazione medica.

4. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Dozza si avvale della graduatoria aperta, che verrà aggiornata con cadenza periodica semestrale. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso, verranno inserite in graduatoria nella prossima revisione semestrale.

Sulla base delle situazioni dichiarate dagli interessati, documentate e/o accertate d'ufficio, si procederà alla formazione e all'adozione di una graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti. La formazione delle Graduatorie, provvisorie e definitive, per l'assegnazione degli alloggi è effettuata, ai sensi del comma e) dell'art. 25 della Legge Regionale 24/2001 e del vigente Regolamento Unico ERP, da un'apposita Commissione intercomunale che opera sulla base della preventiva istruttoria effettuata dagli Uffici comunali competenti.

La Graduatoria provvisoria aperta predisposta dalla Commissione è approvata e pubblicata all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione potranno essere prodotti ricorsi che saranno esaminati dalla Commissione intercomunale stessa entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione.

La Graduatoria definitiva sarà approvata dal Comune di Dozza sulla base dei ricorsi presentati ed esaminati dalla Commissione intercomunale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni. La Graduatoria definitiva resta in vigore fino al successivo aggiornamento, previsto ogni 6 mesi; in sede di aggiornamento la graduatoria sarà aggiornata con le domande nel frattempo presentate e le integrazioni richieste e/o promosse d'ufficio.

All'inizio di ogni anno, su proposta della Commissione, il Comune determinerà la Graduatoria dei richiedenti in posizione utile all'assegnazione, depennando le domande il cui punteggio sia inferiore ad un terzo del punteggio massimo. Comunque, i richiedenti esclusi potranno successivamente ripresentare domanda nel caso di modifica delle condizioni che comportino un aumento del punteggio.

I richiedenti che ritengano di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato, a seguito di mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono presentare istanza d'integrazione, producendo la relativa documentazione. La stessa sarà esaminata dalla Commissione intercomunale, che procederà all'eventuale aggiornamento della Graduatoria vigente qualora ritenga l'istanza stessa ammissibile e a proporla al Comune per l'approvazione della successiva graduatoria. Gli aggiornamenti presentati saranno considerati ai fini delle successive verifiche e adempimenti. L'integrazione della domanda potrà altresì essere promossa d'ufficio in presenza di elementi accertati che siano intervenuti a modificare significativamente le condizioni dichiarate.

Le eventuali assegnazioni di alloggi ERP disponibili avverranno secondo l'ordine della Graduatoria definitiva, previa verifica dei requisiti dichiarati al momento di presentazione della domanda di cui all'art. 13 del Regolamento Unico ERP.

Per tutto quanto non previsto e indicato nel presente Avviso Pubblico, si fa riferimento al Regolamento comunale Unico Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 30/11/2020 s.m.i..

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

L'Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 per le finalità connesse unicamente alla procedura di cui al presente avviso. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Dozza, che ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.13 del Reg. EU 679/2016.

Dozza, Lì Agosto 2024

Il Responsabile di settore
Odea Loreti
(documento firmato digitalmente)

REGOLAMENTO UNICO E.R.P.

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA PRESENTAZIONE/INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

- Attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
- Documento di identità del richiedente se domanda trasmessa a mezzo terzi o servizio postale;
Se cittadino non residente nel Comune di Dozza:
- Dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'attività del richiedente, il contratto di lavoro e l'ultima busta paga, o copia dell'attestazione di iscrizione alla camera di commercio dell'impresa del richiedente, se lavoratore autonomo.
Se in affitto:
- copia del contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
Se cittadino non comunitario:
- Permesso di soggiorno di validità almeno biennale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'attività del richiedente, il contratto di lavoro e l'ultima busta paga, o copia dell'attestazione di iscrizione alla camera di commercio dell'impresa del richiedente, se lavoratore autonomo.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER ATTRIBUIRE I PUNTEGGI CORRISPONDENTI:

In caso di separazione dei coniugi:

- Copia del provvedimento di separazione consensuale omologata oppure copia della sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato.

In caso di problemi inerenti l'alloggio:

- Documento che attesti la situazione di disagio abitativo in spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o da altri soggetti
- Certificazione attestante destinazione d'uso dell'alloggio in caso di sistemazione impropria
- Certificazione che attesti la superficie complessiva dell'alloggio
- Dichiarazione rilasciata dall'USL che attesti l'antigienicità dell'alloggio.

In caso di sfratto:

- Copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per necessità dell'alloggio;
- Copia del verbale di conciliazione giudiziaria da cui si evinca l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
- Copia dell'ordinanza di sgombero dell'alloggio;
- Copia di provvedimento di separazione consensuale omologato o del provvedimento giudiziale di separazione da cui si evinca l'obbligo del rilascio dell'alloggio per il richiedente;
- Copia del provvedimento giudiziale di rilascio dell'alloggio nei confronti di occupanti senza titolo
- Copia della sentenza passata in giudicato da cui si evinca l'obbligo di rilascio dell'alloggio.

In caso di invalidità – handicap – non autosufficienza:

- Certificato di invalidità o di riconoscimento dello stato di handicap (per gli adulti) *superiore al 66%*
- Certificazione della condizione di disabilità/handicap in capo a minore di anni 18
- Certificazione di non autosufficienza rilasciata da UVG

In caso di presenza di barriere architettoniche:

- Relazione sottoscritta da tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni specifiche previste dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89 e s.m.i. riguardanti l'accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) e la visibilità degli alloggi, e relativa
- Certificazione medica attestante compromissione dell'autonomia motoria di uno dei componenti il nucleo